

ACCORDO SCAMBIO SEDI

Ex D.M. 150/2023, art. 6, lettera t)

TRA

CONCORMEDIA S.r.l., con sede legale a Roma (00193), Via Alberico II n. 4, C. F. e P.IVA 11020871007, cod. SDI: T9K4ZHO (tel. 0636002517; e-mail: info@concordmedia.it ; Pec: info.concordmedia@pec.it), organismo iscritto al n. 137 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 16 del D.Lgs. 04 marzo 2010 n. 28, come modificato dal D.Lgs. 149/2022, dell'art. 3 e segg. del D.M. 150/2023, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore (in seguito "CONCORMEDIA" o "Organismo");

E

RIMEDIA S.r.l., con sede legale a Pisa (56121), Via Fiorentina n. 214/C, C.F. e P.I. n. 02000290508, cod. SDI: KRRH6B9 (tel. 0507917004; e-mail: mediazione@rimediasrl.com ; pec: mediazione@pec.rimediasrl.it), iscritta al n. 297 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 16 del D. Lgs. 04 marzo 2010 n. 28, come modificato dal D. Lgs. 149/2022, dell'art. 3 e segg. del D.M. 150/2023, in persona del legale rappresentante pro tempore signor Gabriele Pardo (in seguito "RIMEDIA" o "Organismo");

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dal D.Lgs. 149/2022, nelle materie di cui all'art. 5, prevede l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- che il citato Decreto Legislativo, così come modificato, stabilisce, all'art. 4, che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- che, per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di mediazione che tutte le sue sedi secondarie, quali articolazioni operative dell'ente;
- che conseguentemente gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogni qual volta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;
- che l'art. 6, lett. t), del D.M. 150/2023, allo stato vigente, sancisce che l'Organismo di mediazione può prevedere nel proprio regolamento la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi con i quali abbia stipulato a tal fine un accordo;
- che è interesse precipuo delle parti del presente accordo gestire in sinergia le procedure di mediazione da svolgersi nell'ambito dei circondari di Tribunale ove sono presenti le rispettive sedi successivamente precisate;
- che le parti confermano la copertura assicurativa prevista dalla vigente normativa e si impegnano a tenerla in essere per tutta la vigenza del presente protocollo;

- che entrambi gli Organismi prevedono, all'interno del proprio regolamento, la possibilità di svolgimento in modalità telematica;
- che, per Organismo referente, si intende quello che iscrive nel registro degli affari di mediazione l'istanza di avvio dell'espletamento del tentativo di conciliazione il cui incontro deve tenersi presso la sede dell'Organismo competente;
- che, per Organismo competente, si intende l'ente presente con la propria sede nel circondario del Tribunale nel quale la procedura ex art. 4 del citato Decreto deve essere incardinata;
- che ciascun Organismo si impegna, ai sensi dell'art. 6, lett. t) del D.M. 150/2023, a trasmettere immediatamente copia del presente Protocollo al responsabile del registro e a pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito web.

Tanto premesso tra le parti si stabilisce e concorda quanto segue:

Articolo 1 – Premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto

2.1. SEDI

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra gli Organismi circa il reciproco utilizzo delle proprie sedi riportate sull'Allegato A) Sedi CONCORMEDIA e sull'Allegato B) Sedi RIMEDIA.

Le parti dovranno inserire le sedi reciprocamente concesse nella lista delle proprie sedi di mediazione e nelle comunicazioni pubblicitarie, indicandole con "presso" seguito dal nome dell'Organismo concedente la sede, in modo conforme ai seguenti esempi:

- Sede CONCORMEDIA c/o RIMEDIA;
- Sede RIMEDIA c/o CONCORMEDIA .

2.2. Divieto di utilizzo di logo – marchio- denominazioni

Fatta eccezione per quanto previsto al precedente punto, le parti concordano nel divieto di utilizzo del proprio logo, della propria denominazione, e del proprio marchio senza il preventivo consenso scritto dell'Organismo proprietario.

Articolo 3 – Modalità di espletamento della collaborazione

1. Ciascuno Organismo gestisce le proprie domande di avvio dell'esperimento del tentativo di conciliazione provvedendo ai relativi adempimenti amministrativi (convocazione, sollecito pagamenti ecc.);
2. L'Organismo referente completata l'istruttoria interna, invia a mezzo pec/mail richiesta di disponibilità della sede, con un preavviso di almeno 7 giorni, indicando più date utili. Anche in caso di svolgimento telematico del primo incontro, l'Organismo referente comunica l'avvio della procedura precisando che non sarà richiesto l'utilizzo della sede.
3. L'Organismo competente entro i successivi 5 giorni dalla richiesta confermerà la data;

4. Solo in caso di specifica richiesta dell'Organismo referente, l'Organismo competente indicherà un mediatore competente a trattare la procedura;
5. In caso di nomina del Mediatore appartenente all'Organismo competente, quest'ultimo sottoscriverà duplice dichiarazione di imparzialità per entrambi gli Organismi;
6. Ciascuna parte si impegna ad avvisare l'altra, tramite mail/pec e con la massima tempestività, circa qualsiasi impedimento, anche temporaneo che impedisce la fruibilità delle sedi in convenzione;

Articolo 4 – Tariffe

1. Le Tariffe applicate alle procedure soggette alla presente convenzione sono quelle previste dall'art. 28 del D.M. 150/2023, relative al primo incontro, e quelle previste da ciascuno Organismo nei rispettivi Regolamenti;

2. Le parti concordano che:

2.1 – nell'ipotesi di mediazione che si svolga in modalità telematica, nulla è dovuto;

2.2 - nell'ipotesi di mancata partecipazione o mancato accordo al primo incontro e mediatore designato dall'Organismo referente: l'Organismo referente corrisponderà all'Organismo competente il 30% delle spese di primo incontro, entro 30 giorni dall'incasso;

2.3 – nell'ipotesi di mancata partecipazione o mancato accordo al primo incontro e mediatore designato dall'Organismo competente: l'Organismo referente corrisponderà all'Organismo competente il 70% delle spese di primo incontro, entro 30 giorni dall'incasso;

2.4 - nell'ipotesi di superamento del primo incontro, con o senza accordo, e mediatore designato dall'Organismo referente: l'Organismo referente riconoscerà, all'Organismo competente, oltre al 30% delle spese di primo incontro anche il 30% delle indennità versate dalle parti, entro 30 giorni dall'incasso;

2.5 - nell'ipotesi di superamento del primo incontro, con o senza accordo, e mediatore nominato dall'Organismo competente: l'Organismo referente riconoscerà, all'Organismo competente, oltre al 70% delle spese di primo incontro anche il 70% delle indennità versate dalle parti, entro 30 giorni dall'incasso.

Articolo 5 – Recesso e risoluzione

Le parti sono libere di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, da inviarsi all'altra parte a mezzo pec. In ogni caso, l'Organismo competente dovrà consentire che vengano espletati ed esauriti i procedimenti in corso, anche se gli stessi dovessero proseguire dopo lo spirare del termine indicato nel recesso.

Il presente accordo, inoltre, potrà essere risolto immediatamente, a mezzo pec, per inadempimento nell'osservanza delle disposizioni qui previste.

Il presente accordo sarà immediatamente risolto nel caso in cui il Ministero della Giustizia dovesse sospendere o revocare l'autorizzazione rilasciata all'Organismo, o dovesse essere revocata l'autorizzazione per la sede secondaria.

Le parti si impegnano a comunicare eventuali variazioni di indirizzo/chiusure delle sedi oggetto del presente accordo.

Articolo 6 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, in relazione alla collaborazione, alle procedure da adottare nell'espletamento dell'attività, e comunque a quanto in genere inerente all'attività di Organismo di mediazione, le parti si riportano alla normativa vigente ed in particolare al D. Lgs. 04 marzo 2010 n. 28, come modificato, e al D.M. n. 150/2023, nonché al Regolamento di procedura dell'Organismo di mediazione.

Articolo 7 – Segreti aziendali e commerciali

Le Parti s'impegnano a non rivelare a terzi, patti e/o segreti commerciali o aziendali, e a non utilizzarli a fini personali ed estranei al presente accordo.

Articolo 8 – Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche (cd. "Codice in materia di protezione dei dati personali") le parti, entrambe titolari dei dati personali, si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del suddetto D. Lgs., e di essere a conoscenza dei diritti spettanti all'interessato ai sensi dell'art. 7 del citato D. Lgs. Le stesse parti prestano reciprocamente, altresì, consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 9 – Clausola conciliativa

Per eventuali controversie nascenti dal presente accordo o dalla sua interpretazione, le parti concordano, prima di adire le vie legali della giustizia ordinaria, di esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione da svolgersi presso un altro ente conciliativo che sarà scelto dalla parte che per prima attiverà il procedimento di mediazione.

Articolo 10 - Foro competente

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti, qualora il tentativo di conciliazione esperito ai sensi dell'art. 9 andasse fallito, rappresentando l'espletamento di tale tentativo, condizione di procedibilità dell'azione, sarà competente il Foro di Roma e/o di Pisa.

Letto, Approvato e sottoscritto.

Roma - Pisa, li 09/08/2024

CONCORMEDIA S.r.l.

RIMEDIA S.r.l.

.....

.....